



## **TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA**

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale **1720/2013**,  
promossa da:

(C.F. ),

con l'Avv. PORCARI MICHELE (C.F. PRCMHL59R05F052U)

– *PARTE ATTRICE* –

### **CONTRO**

(C.F.

)

(C.F. ), con

l'Avv. RIZZO MARIANA (C.F. RZZMRN87D52F052S)

(C.F. ), con

l'Avv. PORCARI MICHELE (C.F. PRCMHL59R05F052U)

(C.F. ), con

l'Avv.           BONELLI           MICHELANGELO           (C.F.  
BNLMHL71S07F205X)

(C.F.

), con l'Avv. RIZZO MARIANA (C.F.

RZZMRN87D52F052S)

– *PARTE CONVENUTA* –

\* \* \* \* \*

Il Giudice

*Dr. Giuseppe Disabato*

visti gli atti, letta l'istanza presentata congiuntamente dai difensori  
delle parti e ritenuta la necessità di disporre la vendita dei beni  
oggetto di divisione

## **P.Q.M.**

revoca la propria ordinanza del 22.11.2022;

visto l'articolo 788, comma 1, c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al prezzo base

## **DISPONE**

la vendita senza incanto dei seguenti immobili:

- 1.** fondo agricolo sito in agro di Matera alla località Tempa Rossa (Murgecchia), in catasto terreni al foglio 75, particella 69, superficie totale mq. 5.280 – **valore € 210,79;**
- 2.** fondo agricolo sito in agro di Matera alla località Iazzo Zagarrella (Murgecchia), in catasto terreni al foglio 75, particella 456, superficie totale mq. 5.690 – **valore € 207,62;**
- 3.** fondo agricolo sito in agro di Matera alla località Coste Timmari, in catasto terreni al foglio 62, particella 53, superficie totale mq. 4.080 – **valore € 188,80;**
- 4.** fondo agricolo sito in agro di Matera alla località Coste Timmari, in catasto terreni al foglio 86, particella 357, superficie totale mq. 3.730, con annessi fabbricati distinti in catasto fabbricati al foglio 86, particella 555, subalterno 1, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 3,5, subalterno 2, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 30 e subalterno 3, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 2 – **valore € 162.415,00;**
- 5.** immobile urbano sito in Matera alla via Annunziatella n. 52, primo piano, in catasto fabbricati al foglio 159, particella 3630, subalterno 3, superficie mq. 82, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 5 – **valore € 159.900,00;**

**6.** immobile urbano sito in Matera alla via Annunziatella n. 52, secondo piano, in catasto fabbricati al foglio 159, particella 3630, subalterno 5, superficie mq. 90, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 5 – **valore € 175.500,00;**

beni meglio descritti nella relazione di stima del CTU Ing. Tosto Michele depositata sul PCT, vendita da effettuare a valori sopra indicati per ciascun bene;

valutate le caratteristiche dei beni oggetto della procedura, ritenuto opportuno disporre la vendita degli stessi con delega al professionista ex articolo 591 *bis* c.p.c. e sentite le parti

#### **DELEGA**

per le operazioni di vendita, l'Avv. **STRAMMIELLO MARIANGELA**, con studio in Matera alla via Gravina n. 1

#### **DETERMINA**

in € 1.000,00 il fondo spese, comprensivo anche delle presumibili spese di pubblicità, da corrisondersi al delegato da tutte le parti in solido a titolo di anticipazioni, entro trenta giorni da oggi.

Dispone che nel caso di mancato versamento nei termini il delegato informi il Giudice, formulando espressa rinuncia all'incarico ove lo ritenga. Si riserva di disporre il versamento di ulteriori anticipi ad istanza del professionista delegato

#### **FISSA**

il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la pubblicazione del primo avviso di vendita ed eguale termine per le successive eventuali ulteriori pubblicazioni, con decorrenza dall'ultima pubblicazione effettuata; dispone che, in caso di mancata vendita entro 18 mesi dalla comunicazione della pre-

sente ordinanza o dalla presa in visione della delega, il fascicolo venga comunque rimesso a questo Giudice; che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 120 giorni dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di divisione ove sia stato incaricato anche di tale adempimento post vendita.

Riserva di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza congruamente motivata di proroga

### **DETERMINA**

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate

#### **ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA VENDITA** -

Il delegato, anche alla luce delle modifiche introdotte con legge n. 132/15, provvederà preliminarmente:

ad accertare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta e la conformità tra i dati riportati nella CTU e quelli risultanti dalla documentazione, ed in particolare a controllare la proprietà dei beni in vendita – almeno nei limiti del ventennio anteriore all'introduzione del giudizio – informando immediatamente questo giudice di eventuali incompletezze o di questioni impedienti lo svolgimento delle operazioni di vendita; provvedere, qualora i beni risultino di proprietà, anche solo in parte, di terzi non chiamati in questo giudizio di divisione, ovvero appartengano ai dividendi per quote inferiori o per un diritto reale diverso da quello oggetto del presente giudizio, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica di cui all'art. 498 c.p.c., ad informarne il questo giudice;

al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di

cui all'art. 18 della legge n. 47 del 1985, nonché le notizie di cui agli artt. 17 e 40 della legge citata e successive modifiche;

a relazionare periodicamente a questo giudice dello stato dell'attuazione della delega;

ad eseguire prima la vendita senza incanto e successivamente, ove ricorrano i casi previsti dall'articolo 569 comma 3 c.p.c., quella con incanto presso il proprio studio;

a redigere l'**avviso di vendita senza incanto**, contenente le seguenti indicazioni:

natura dell'immobile oggetto della vendita e cioè: il Comune in cui si trova, i beni e i diritti immobiliari che si pongono in vendita, i dati catastali, tre almeno dei suoi confini;

prezzo base dell'immobile come determinato dalla relazione di stima del consulente tecnico, l'offerta minima e l'aumento minimo per ogni offerta nel caso di gara;

l'avvertimento che gli oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che il D.M. 23 maggio 1999 n. 313 pone a carico dell'aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente e dovranno essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo;

indicazione del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima, nonché il nome il recapito telefonico del custode;

precisazione del numero di lotti;

il termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571 c.p.c.; le modalità dell'offerta (che deve essere depositata in busta chiusa senza l'indicazione della procedura esecutiva e indirizzata al professionista delegato per la vendita,

entro l'ora stabilita del giorno precedente la data della vendita, secondo le modalità di cui all'articolo 571 comma 2 c.p.c.); il luogo di presentazione delle offerte stabilito dal giudice, le modalità di prestazione della cauzione e l'ammontare della stessa; il luogo, la data e l'ora fissate per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti; la disciplina generale della gara successiva alle offerte;

la precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria;

la specificazione che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o a cura del cancelliere o del giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di delega.

precisare che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

indicare che la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovve-

ro derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a spese dell'aggiudicatario;

che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

che i costi relativi alla acquisizione della certificazione energetica (ACE) di cui al D. Lgs. n. 192/2005 - come modificato dal D. Lgs. 3 marzo 2011, entrato in vigore il 29 marzo 2011 (in attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) sono a carico dell'aggiudicatario;

che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) e [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it) e sul sito ufficiale del Tribunale [www.tribunalematera.it](http://www.tribunalematera.it)

**DISPONE CHE IL DELEGATO PROVVEDA:**

ad estrarre copia dell'ordinanza di vendita e della perizia estimativa dell'immobile - nella quale non siano indicate le generalità delle parti - contenute nel fascicolo processuale;

a formare l'avviso di vendita secondo i termini e le modalità indicate nella presente ordinanza;

**avvisare eventuali creditori** della data e dell'ora della vendita almeno 45 giorni prima;

a fissare la vendita entro un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dall'emissione dell'ordinanza di vendita, convocando le parti e gli offerenti davanti a sé presso il suo studio nel giorno e nell'ora fissati nell'avviso di vendita per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti, e indicando il luogo presso cui presentare le offerte di acquisto, nonché il termine per il deposito delle offerte;

a precisare nell'avviso di vendita che la **cauzione** deve essere versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura e rilasciato da un Istituto di Credito a scelta dell'offerente; quanto al saldo del prezzo di aggiudicazione e le spese conseguenti al trasferimento, esse saranno versate dall'aggiudicatario sul c/c intestato alla procedura ed aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro presente all'interno del Palazzo di Giustizia; esso quindi sarà depositato presso lo studio del professionista delegato entro il termine stabilito per il saldo del prezzo di aggiudicazione;

a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina *ex art. 583 c.p.c.*;

all'apertura delle buste depositate dagli offerenti nel corso dell'udienza fissata e alla presenza degli offerenti;

all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata secondo i termini di seguito indicati;

a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto nella presente ordinanza;

a restituire, immediatamente dopo la gara, gli assegni circolari, unitamente alle offerte a coloro che non siano aggiudicatari;

in caso di infruttuoso esperimento della **prima vendita** alle condizioni sopra indicate, a determinare il prezzo - base in misura infe-



riore di  $\frac{1}{4}$ , avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari ad  $\frac{1}{4}$  del prezzo base così come ridotto; riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere autorizzate da questo giudice;

a fissare un nuovo esperimento di vendita nei termini e con le modalità di cui alla presente;

a predisporre l'avviso della seconda vendita così stabilita;

ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte;

in caso di infruttuoso esperimento della **seconda vendita** al prezzo - base già ribassato o in presenza di offerte inferiori di  $\frac{1}{4}$  rispetto al prezzo base ribassato e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di  $\frac{1}{4}$  rispetto all'ultimo prezzo già ribassato;

a fissare un nuovo esperimento di vendita nei termini già descritti;

a predisporre l'avviso della terza vendita così stabilita;

ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte;

in caso di infruttuoso esperimento anche della **terza vendita**, a rimettere gli atti a questo giudice unitamente ad una relazione descrittiva di tutta l'attività compiuta sia dal custode (con specifica indicazione dello stato dell'immobile - se libero o occupato, delle condizioni dell'immobile, del contesto in cui si trova, degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate), che dal delegato, specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita, illustrando analiticamente le spese sostenute, riferendo altresì in ordine alle determinazioni delle parti e dei creditori intervenuti, nonché ogni ulteriore circostanza utile ai fini della

decisione relativa alla prosecuzione della procedura esecutiva da parte del giudice;

in caso di unica offerta: se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un  $\frac{1}{4}$  si procederà all'aggiudicazione SALVO CHE il professionista delegato ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;

in caso di pluralità di offerte si inviteranno gli offerenti a fare una gara sull'offerta più alta:

- se gli offerenti aderiscono alla gara, il bene verrà aggiudicato al migliore offerente (allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore), salvo che la migliore offerta sia inferiore al valore posto a base di gara;

- se gli offerenti non aderiscono alla gara, bisogna distinguere le seguenti ipotesi:

in caso di offerte a prezzi diversi, il bene staggito verrà aggiudicato al migliore offerente, salvo che la migliore offerta sia inferiore al valore posto a base di gara;

in caso di offerte al medesimo prezzo superiore a quello posto a base di gara, il bene verrà aggiudicato all'offerente che avrà prestato la cauzione maggiore; in caso di parità della cauzione, all'offerente che avrà indicato il minor termine di pagamento del saldo prezzo; nel caso in cui sia indicato lo stesso termine di pagamento, all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato.

In caso di **infruttuoso esperimento della prima vendita** alle condizioni sopra indicate, il professionista provvederà:

- a fissare seduta stante la nuova vendita emettendo il relativo avviso con ribasso del prezzo in misura pari ad  $\frac{1}{4}$ ;
- a fissare, nello stesso verbale, un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 per le eventuali successive vendite con ribasso;
- a precisare che l'offerta minima potrà essere inferiore di  $\frac{1}{4}$  rispetto al prezzo base così come ridotto; a predisporre l'avviso della seconda vendita così stabilita;
- ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte;
- in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita al prezzo - base già ribassato o in presenza di offerte inferiori di  $\frac{1}{4}$  rispetto al prezzo base ribassato, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di  $\frac{1}{4}$  rispetto all'ultimo prezzo già ribassato;
- a fissare un nuovo esperimento di vendita nei termini già descritti;
- a predisporre l'avviso della terza vendita così stabilita;
- ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte;
- in caso di infruttuoso esperimento anche della terza vendita, a rimettere gli atti al Giudice unitamente ad una relazione descrittiva di tutta l'attività compiuta, specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita, illustrando analiticamente le spese sostenute, riferendo di ogni ulteriore circostanza utile ai fini della decisione relativa alla prosecuzione della procedura di vendita;

il professionista quindi, nel corso della delega, di durata pari a 18 mesi, salvo proroghe richieste ed autorizzate, avrà cura di effettua-

re tre esperimenti di vendita. Il mancato rispetto di tale prescrizione, se non dovuto a causa non imputabile, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto secondo quanto disposto dall'art. 179 ter, co. terzo, disp. att.c.p.c.;

a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la ridetta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dei necessari provvedimenti per la continuazione delle attività di vendita;

nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e 163 disp. att. c.p.c. ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice. Le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari, saranno valutate prudenzialmente, tenuto conto per onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento del D.P. 55/2014 ovvero delle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;

in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, questi ne deve riferire senza indugio al Giudice, e, in caso di impossibilità ovvero di mancanza, per qualsiasi motivo, di un provvedimento di sospensione del Giudice, procederà ugualmente all'esperimento della vendita;

nell'ipotesi di rinuncia agli atti o di diverso accordo tra le parti, il Professionista interromperà le operazioni di vendita trasmettendo al Giudice gli atti solamente se tali dichiarazioni provengano da tutte le parti, previa verifica in tal senso sulla base degli atti in suo possesso;

poiché le offerte sono irrevocabili, alla vendita senza incanto il Professionista procederà anche se alla data fissata per tale incombenza nessuno degli offerenti sia presente materialmente o rinunci; in tal caso, non potendosi far luogo alla gara, comunicherà al maggior offerente l'avvenuta aggiudicazione.

## **ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE.**

Successivamente alle operazioni di vendita, così come fin qui descritte e determinate, il Professionista delegato, provvederà:

- a disporre la restituzione delle cauzioni prestate dagli offerenti che non si siano resi aggiudicatari dei beni venduti ed a depositare la cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura;
- a ricevere la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583 c.p.c.;
- a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura;
- ad acquisire visure ipocatastali aggiornate dell'immobile aggiudicato;
- a comunicare immediatamente all'aggiudicatario le modalità di versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento dell'immobile gravanti sullo stesso;
- a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. contestualmente fissando la nuova vendita;
- ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex articolo 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art.

585 secondo comma c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);  
in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di 15 gg. dall'aggiudicazione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;  
ad effettuare se del caso la denuncia di cui all'articolo 59 del D. Lgs. n. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;  
a predisporre la bozza del decreto di trasferimento trasmettendolo, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione quando siano stati aggiudicati tutti i lotti;  
se il versamento del saldo prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto;  
ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentan-

do che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 terzo comma c.p.c., “il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata”), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e sequestri conservativi) conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento e dell'ordine di cancellazione dei gravami;

a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

ai sensi dell'articolo 164 disp. att. c.p.c. ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

## **SUGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI.**

Il Giudice, quanto agli adempimenti pubblicitari

### **DISPONE**

che della vendita dovrà essere data pubblica notizia con le seguenti modalità:

tutti gli adempimenti pubblicitari (al fine di razionalizzare i costi e di ottimizzare le pubblicità) saranno svolti a cura della Ediservice s.r.l.;

almeno 70 giorni prima della data della vendita, il professionista delegato dovrà inviare la richiesta di pubblicazione che potrà esse-

re inoltrata a mezzo posta, via fax o e-mail ai seguenti recapiti: Ediservice s.r.l. – sede operativa – Via San Donà n. 28/b – 30174 Mestre (Ve) tel. 041-5369911 – fax 041-5351923 – info.matera@ediservicesrl.it. Assieme alla richiesta di pubblicazione dovrà essere fornita la seguente documentazione: Ordinanza/Avviso di Vendita, CTU con relative foto e planimetrie, dati di fatturazione;

sia la richiesta di pubblicazione che la relativa documentazione potranno, inoltre, essere consegnate dal professionista delegato direttamente allo staff della società Ediservice presente presso la cancelleria Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Matera (sede operativa: Viale Aldo Moro, 2° piano, e-mail info.matera@ediservicesrl.it);

per le responsabilità connesse al trattamento dei dati ai fini della normativa sulla privacy e le responsabilità connesse alla corretta esecuzione degli adempimenti previsti per la pubblicazione sui predetti siti, la società accetterà le richieste di pubblicazione esclusivamente al professionista incaricato;

ricevuta la richiesta di pubblicazione e la documentazione lo staff di Ediservice Srl provvederà a svolgere le seguenti attività:

pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet ufficiale del Tribunale [www.tribunale.matera.it](http://www.tribunale.matera.it) e sul sito [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 30/09/09 già predisposto per inter-operare con il portale vendite del Ministero di Giustizia previsto dal DM 31/10/2006 e secondo le modalità operative per la trasmissione dei dati e informazioni minime da pubblicare sui siti fornite dal DGSIA, ed i relativi applicativi correlati, nonché sul sito internet



www.asteavvisi.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 20/06/11. La pubblicazione dovrà avvenire almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte; pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internet/web TV www.canaleaste.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 13/03/12 almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto nella sezione dedicata alle vendite giudiziarie del Tribunale di Matera;

pubblicazione sul quindicinale a diffusione Nazionale "Rivista Aste Giudiziarie";

invio dell'estratto, attraverso il servizio postal target, ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito:

pubblicazione degli avvisi di vendita sui principali siti Internet immobiliari privati (Es. casa.it; e-bay annunci; seconda mano; idealista.it; bakeka.it; immobiliare.it) tramite il servizio Gestionale Aste:

la richiesta di pubblicazione è unica per tutti gli adempimenti pubblicitari, il professionista delegato è tenuto a compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di pubblicazione presente sul sito www.asteannunci.it, che consegnerà unitamente alla documentazione necessaria alla pubblicazione, allo staff della società mediante le modalità sopra indicate;

il professionista avrà cura di comunicare l'esito di ciascun esperimento di vendita, rispondendo all'e-mail inviata dallo staff di Ediservice Srl all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso dichiarato, al fine di procedere alla pubblicazione dell'esito della vendita sui siti web sopra descritti.

Considerata l'opportunità nel caso di specie, tenuto conto della natura dei beni e della loro collocazione, dispone che un estratto della presente ordinanza dovrà essere redatto e pubblicato, per una sola volta, sul quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

**Rinvia** per il seguito all'udienza dell'**11.7.2023**.

### **DISPONE**

che la causa, all'udienza come sopra fissata, sia trattata mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Pertanto i difensori, secondo quanto disposto nel citato articolo 83, cinque giorni prima dell'udienza (nel corso della quale non compariranno) potranno depositare telematicamente note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni previste per la fase di riferimento (evitando inutili ripetizioni di quanto già richiesto ed eccepito in precedenti atti).

Il giorno dell'udienza, all'esito della verifica dell'avvenuto deposito delle note di cui sopra, ove il Giudice non provveda sulle richieste delle parti, ogni causa s'intenderà riservata per la decisione (per cui, sul PCT, la cancelleria annoterà lo stato di ogni fascicolo come "*riservato*").

Il giudice adotterà fuori udienza il provvedimento, indicando anche le modalità per la prosecuzione della causa. Ove necessario, adotterà ogni altro provvedimento utile a garantire il contraddittorio tra le parti ed il diritto di difesa di ciascuna di esse.

Ogni provvedimento adottato sarà comunicato ai difensori delle parti.

**AVVERTE** i difensori delle parti che entro il termine di giorni

cinque dalla comunicazione del presente provvedimento, possono presentare istanza di trattazione orale della causa e che il mancato deposito delle note d'udienza sarà inteso come mancata comparizione delle parti, anche con le conseguenze di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c..

Si comunichi alle parti costituite ed al professionista delegato.

Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.

Matera, 28 novembre 2022.

Il Giudice  
*Dr. Giuseppe Disabato*